Professionisti esperti
in materie fiscali
sportive
www.fiscosport.it

La Riforma dello sport

Il Lavoro Sportivo

Dott. Giuliano SINIBALDI – Commercialista in Pesaro

03 dicembre 2022

La legge delega

Legge 08 agosto 2019 n. 86
Pubblicata in G.U. n. 191 del 16 agosto 2019

I Decreti di attuazione della riforma dello sport

1. Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 avente ad oggetto: Attuazione dell'articolo 5, recante **riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo**;

2. Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 37 avente ad oggetto: Attuazione dell'articolo 6, recante ***misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo***;

3. Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 38 avente ad oggetto: Attuazione dell'articolo 7, recante ***misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi***;

4. Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 39 avente ad oggetto: Attuazione dell'articolo 8, recante ***semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi;***

5. Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 40 avente ad oggetto: Attuazione dell'articolo 9, recante ***misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali***.

I Decreti – Entrata in vigore (salvo proroghe)

- **D.Lgs.36/21** – entrata in vigore differenziata
  - Lavoro sportivo **1/1/2023**
  - Disciplina enti sportivi (Attività principale e diverse – scopo di lucro etc) **01/01/2023**
  - Abolizione vincolo **31/7/2023** (graduale)

- **D. Lgs. 37/21** – 01/01/2023
- **D. Lgs. 38/21** – 01/01/2023
- **D. Lgs. 39/21** – **31/08/2022**
- **D. Lgs. 40/21** – 01/01/2022

} entrata in vigore uniforme

L'entrata in vigore della riforma

D. LGS. 36/2021 – ART 52 «ABROGAZIONI»

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (01/01/2023 – salvo rinvio) sono abrogati:

a) articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (che vengono sostituiti da analoghi articoli del D.Lgs 36)

b) legge 20 gennaio 2016, n. 12 «Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva»

c) articolo 1, comma 369, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano»

d) articolo 12-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 «Interventi per il passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili»

L'entrata in vigore della riforma

D. LGS. 39/2021 – ART. 17 «ABROGAZIONI»

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (31/08/2022 – art. 17 bis) è abrogato l'art. 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 convertito, con modificazioni. Dalla Legge 27 luglio 2004, n. 186

Il CONI non sarà più «l'unico organismo certificatore» dell'effettiva attività sportiva dilettantistica svolta dalle ASD/SSD

LA RIFORMA DELLO SPORT - LE PAROLE CHIAVE

Registri

Fiscalità

Personalità giuridica

Scopo di lucro

Attività principale e diverse

Lavoratore sportivo e Volontario

Definizioni

LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

03 dicembre 2022

I soggetti che operano nello sport dilettantistico

Enti sportivi Dilettantistici «puri»

- Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD)
- Società Sportive Dilettantistiche a r.l. (SSD)
- Società Cooperative Sportive Dilettantistiche (SCSD)

Enti del Terzo Settore che svolgono attività sportiva dilettantistica

- Associazioni Promozione Sociale (APS)
- Organizzazioni di Volontariato (ODV)
- Enti Generici del Terzo Settore (ETS)
- Imprese Sociali (IS)

Iscritti al Registro Attività Sportive Dilettantistiche (RAS)

c/o il Dipartimento dello Sport

Iscritti al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) c/o il MLPS

+ RAS

Requisiti statutari – art. 7 Decreto 36

Oggetto Sociale

vengono sostanzialmente richiamate le disposizioni del comma 18 dell'art. 90, L. 289/2002 con alcune importanti precisazioni:

- **L'oggetto sociale** dovrà prevedere "l'esercizio **in via stabile e principale** dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica".
- **attività secondarie e strumentali**, (art. 9) Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali solo **a determinate condizioni**

Art. D.LGS. 36/2021

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, **ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica**;

ART.90 comma 18 L.289/2002

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, **compresa l'attività didattica;**

Requisiti statutari – art. 7 Decreto 36

Esercizio di attività sportiva in via stabile e principale

- **esercizio**
- **in via stabile e principale**
- **organizzazione e gestione**
- **di attività sportive dilettantistiche**, ivi ***comprese*** **la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza** all'attività sportiva dilettantistica

Requisiti statutari – art. 9 Decreto 36

Attività secondarie e strumentali - condizioni

- **Siano previste nello statuto** (necessità di adeguare gli statuti attuali)
- **Abbiano carattere secondario e strumentale** rispetto alle attività istituzionali/principali
- **secondo criteri e limiti definiti con decreto** dell'Autorità di governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

N.B.!! Stessa formulazione art. 6 C.T.S.

Attività Secondarie e Strumentali – D.M. 19.05.2021 n. 107

Il decreto, con riferimento all'art. 6 del C.T.S.:

Fissa un limite quantitativo massimo che i ricavi delle **Attività Diverse** – considerate sempre di natura commerciale – svolte dagli Enti del Terzo Settore (comprese le A.P.S.) non possono superare:

- **30% delle entrate complessive dell'ente**

OPPURE

- **66% dei costi complessivi dell'ente -** fra i quali vanno tenuti in considerazione i costi figurativi dei volontari e altre componenti «figurative»

Requisiti statutari – art. 9 Decreto 36

Attività secondarie e strumentali – intervento del correttivo

Le seguenti entrate:

- sponsorizzazione e pubblicità;
- Cessione dei diritti e indennità di formazione atleti;
- Gestione impianti e strutture sportive (corsistica);

Pur rimanendo «attività diverse», non rilevano ai fini dei limiti da definire con il decreto di cui sopra

Requisiti statutari – art. 9 Decreto 36

Attività secondarie e strumentali

Problema (potenziale)

- Entrate del BAR/Ristorante;
- Entrate da vendita materiale sportivo;
- Corsi per attività diverse da quelle sportive (musica – doposcuola etc);
- Entrate dei centri estivi (se non si fanno solo attività sportive);
- Corsi in discipline sportive «non riconosciute»?
- ……

Requisiti statutari – art. 7 e 9 Decreto 36

Adeguamento degli statuti - riepilogo

- l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, è **elemento essenziale** da inserire in statuto
- **Devono** essere comprese anche la didattica, la formazione, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica
- **Può (opportunità, non obbligo)** essere previsto lo svolgimento di altre attività (art. 9 "attività secondarie e strumentali") ad es culturali, o artistiche, o commerciali, unitamente, ed a supporto, a quelle sportive, che devono rappresentare l'oggetto dell'attività principale.
- Tali attività saranno considerate **«diverse», e dovranno essere esplicitamente previste, altrimenti** non sarà possibile esercitarle.
- le attività di sponsorizzazione, pubblicità, merchandising, gestione di posti di ristoro, ecc. dovranno essere indicate quali attività secondarie e strumentali.

Adeguamento degli statuti

- Occorre modificare il vigente statuto se attualmente in regola alle previsioni dell'art. 90 della legge 289/2002 e all'art. 148 TUIR?

Vagliare con attenzione i temi dell'oggetto sociale, delle attività diverse e dell'incompatibilità delle cariche

- Le modifiche si possono fare con la sola assemblea ordinaria?

occorre **assemblea straordinaria** (salvo disposizioni successive)

(non è prevista deroga che consenta ass. ordinaria per le modifiche di adeguamento statutario come per gli Enti del terzo settore)

Per le SSD la modifica dello statuto deve avvenire con ATTO PUBBLICO (con atto notarile)

Idem per le ASD in possesso della Personalità Giuridica

- In caso di nuova costituzione di ASD/SSD prima del 1.1.2023 si devono applicare le nuove norme?

Si consiglia di prevedere già clausole statutarie adeguate alle disposizioni del D.Lgs 36/2021

Requisiti statutari – art. 7 e 9 Decreto 36

Modifica statuti - termine

- Entro quando va operata la modifica statutaria?
- 01/01/2023 (salvo proroghe)???
- la riforma non prevede termini di adeguamento degli statuti per le associazioni che siano già iscritte al RAS
- l'art.12 del D.Lgs. n.39/2021 dispone per tali soggetti la trasmigrazione automatica, dal vecchio al nuovo registro, senza ulteriori previsioni circa l'adeguamento statutario
- Riforma del T.S. ha previsto un periodo transitorio per adeguamento statuti

Requisiti statutari – adeguamenti correttivo per ETS

- Se le ASD/SSD assumono la qualifica di ETS/Imprese Sociali il requisito di svolgimento in via principale dell'attività sportiva non è richiesto;
- Per questi enti lo svolgimento di attività di interesse generale diverse da quelle sportivo-dilettantistiche è assimilato alle attività principali;
- Le SSD sono disciplinate dalle disposizioni del cc, ad eccezione della disciplina della distribuzione degli utili e della devoluzione del patrimonio

Requisiti statutari – art. 8 Decreto 36

Distribuibilità parziale degli utili

in analogia con il sistema delle imprese sociali gli enti sportivi dilettantistici costituiti in forma di **società** potranno:

- **Destinare una quota degli utili** ad aumento gratuito del capitale sociale (inferiore al 50% degli utili di esercizio e nei limiti dell'indice ISTAT di inflazione annua);
- **Distribuire utili ai soci**, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- **Rimborsare al socio** il capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato secondo gli indici di cui sopra.

ATTENZIONE: problema compatibilità con art. 148, c. 8, lett. a) - f), T.U.I.R. ai fini della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici

Requisiti statutari – art. 8 Decreto 36

Assenza di scopo di lucro

- Viene riformulato il concetto di **assenza di scopo di lucro;**
- per la quantificazione del "**lucro indiretto**" viene richiamato *l'art.3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D.Lgs. 112/2017* (Imprese Sociali), il che comporta, rispetto all'attuale situazione, l'individuazione di indici a livello puntuale, ancorché di non semplicissima interpretazione;
- Viene ampliata (mutuando la disciplina delle imprese sociali) la platea dei soggetti "sotto osservazione", aggiungendo ai "*soci ed associati*", anche le figure "*lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento del rapporto*"

Requisiti statutari – art. 11 Decreto 36

Incompatibilità

- Viene ampliato il regime **dell'incompatibilità degli amministratori** a ricoprire cariche societarie nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS, prevedendo che tale incompatibilità non è più legata "*alla medesima carica*", come previsto dall'art. 90, ma si estende a "*qualsiasi carica*" in altre a.s.d. o s.s.d.

Tesseramento

- viene chiarito che il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo;
- viene disciplinato il tesseramento degli atleti minorenni, compresi quelli stranieri;
- Il tesseramento dei minori può essere richiesto disgiuntamente da ciascun genitore, in caso di separazione si applicano gli artt. 337-bis e segg.ti c.c.;
- Per il tesseramento dei minori che abbiano compiuto almeno 14 anni è necessario l'assenso del ragazzo.

N.B!! Rivedere procedure/modulistica tesseramento

Tesseramento

- possibilità di tesserare - con le stesse modalità previste per gli atleti minorenni italiani - i minori stranieri,

- seppure non in regola con i provvedimenti di ingresso e di soggiorno, purché iscritti da almeno un anno ad una classe (qualsiasi) dell'ordinamento scolastico.

- il tesseramento di tali atleti rimane valido anche dopo il compimento della maggiore età fino al perfezionamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana.

- **NB: disposizioni federali preciseranno le norme legislative (*ex lege* indicazioni generali, precisazione necessaria in virtù della specificità del singolo sport)**

Abolizione del vincolo sportivo – art 31 Decreto 36

1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il **31 luglio 2023**.
2. Le Federazioni Sportive Nazionali possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso.
3. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.

Difficoltà di programmazione pluriennale

Premio di formazione tecnica– art 31 Decreto 36

Le FSN prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

a) le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche c/o le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica;

b) le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche c/o le quali l'atleta ha svolto attività amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;

La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo

LA NUOVA DISCIPLINA DELLA PERSONALITA' GIURIDICA DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

personalità giuridica

Asd **con e senza** personalità giuridica

↓

Diversa modalità costitutiva - diversi controlli - diverse formalità

↓

Diversa responsabilità per debiti del sodalizio:

- CON P.G.: Autonomia patrimoniale perfetta
- SENZA P.G.: Autonomia patrimoniale imperfetta (art. 38 c.c.)

personalità giuridica – situazione attuale

Asd senza personalità giuridica

- iter di costituzione semplice;
- non è richiesto l'atto notarile ma un semplice accordo scritto tra gli associati (da registrare all'Agenzia Entrate per benefici fiscali);
- devono rispettare requisiti previsti dal D.Lgs. 36/2021 (ex art. 18 L. 289/2002);
- nessun controllo sul patrimonio iniziale

- Minori garanzie per i terzi
- Autonomia patrimoniale imperfetta ex art. 38 c.c.: risponde (solidalmente ed illimitatamente) dei debiti dell'associazione anche chi ha agito in nome e per conto della stessa

personalità giuridica – situazione attuale

Asd con personalità giuridica Iter costitutivo:

- Atto pubblico per la costituzione (atto notarile);
- Rispetto requisiti ex art. 16 c.c.;
- Meritevolezza dello scopo;
- Congruità del patrimonio al raggiungimento dello scopo = tutela per i terzi;
- Richiesta da effettuare alle Prefetture o alle Regioni
- iscrizione nel Registro delle persone giuridiche

Con la riforma cambia!

personalità giuridica

Art. 7 e 14 decreto 39

- Le ASD possono, in deroga al D.P.R. 361/2000, acquisire la P.G. mediante l'iscrizione al Registro
- Occorre predisporre l'atto costitutivo (o la variazione statutaria) attraverso **atto pubblico (notaio)**;
- Il notaio **verifica le condizioni previste dalla legge** e deposita l'atto al Dipartimento per lo sport richiedendo l'iscrizione al Registro;
- Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel Registro
- **Non è prevista alcuna soglia minima patrimoniale** (nel T.S. 15.000,00 €);
- S.S.D. a r.l. possono essere costituite con una C.S. anche < a 10.000,00 €, pari almeno ad 1 € (art. 2463, c. 4, c.c.)

personalità giuridica

Art. 7 e 14 decreto 39

- **Non è prevista alcuna disciplina per il mantenimento dell'integrità patrimoniale**;
- Il codice del T.S. (art. 22), in caso di riduzione del patrimonio minimo al di sotto del limite legale, prevede le medesime disposizioni del c.c. in materia di società di capitali, con conseguenti responsabilità degli amministratori dell'ente;
- Nel silenzio della norma, ed in attesa di eventuali chiarimenti, si ritiene debbano essere applicati anche agli enti sportivi le disposizioni del T.S.
- **Per dimostrare la sussistenza di un patrimonio netto positivo è necessaria la predisposizione di un bilancio in senso tecnico (S.P. + Conto Economico);**
- **Conseguentemente, è necessario un impianto contabile nella forma della contabilità ordinaria (partita doppia) – indipendentemente dall'assenza di uno specifico obbligo normativo.**

Situazione di equilibrio patrimoniale

ATTIVO

PATRIMONIO NETTO
(**Garanzia per i terzi**)
Deve essere > ZERO

PASSIVO (DEBITI)

Situazione di squilibrio/Deficit

PATRIMONIO NETTO negativo

Responsabilità Amministratori

ATTIVO

PASSIVO (DEBITI)

Il nuovo REGISTRO
Attività Sportive Dilettantistiche
c/o il dip.to dello sport

03 dicembre 2022

I REGISTRI

FINO AL 31/08/2022: Registro delle Società ed Associazione Sportive Dilettantistiche c/o il CONI

- Il CONI **era l'unico organismo certificatore** dell'effettiva attività sportiva svolta da ASD e SSD (art. 7, D.L. 136/2004 – abrogato a far data dal 31/08/2022);
- Con delibere del C.N. n. 1566 DEL 20/12/2016, 1568 del 14/02/2017 e 1569 del 10/05/2017 sono state individuate le **discipline sportive «riconosciute»**;
- Con delibera 1574 del 18/07/2017 è stato adottato il regolamento di attuazione del Registro;
- Ai sensi del Regolamento le ASD e SSD iscritte devono svolgere **SIA** attività sportiva (agonistica) **CHE** attività didattica, nell'ambito delle attività sportive «riconosciute»;
- Cfr. decisione delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport del 29 marzo 2021 nr. 29.
- Delibera 1701 16/12/2021: mantenimento nel Registro fino al 31/12/2021 anche se attività sportiva e didattica sono alternative

I REGISTRI

CIRCOLARE N. 18/E

Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 1° agosto 2018

OGGETTO: ***Questioni fiscali di interesse delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, emerse nell'ambito del Tavolo tecnico tra l'Agenzia delle entrate ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.***

I REGISTRI

A tal proposito deve essere evidenziato che le nuove regole di funzionamento del Registro, approvate dal Consiglio Nazionale del CONI in data 18 luglio 2017, sono maggiormente funzionali sia al ruolo di certificatore attribuito al CONI dal legislatore, sia alla necessità di una verifica circa il rispetto degli adempimenti formali e sostanziali richiesti dalla norma per consentire alle associazioni e società sportive dilettantistiche di usufruire delle agevolazioni fiscali.

In particolare la previsione di inserire all'interno del Registro, a partire dal 2019, le attività sportive, formative e didattiche svolte dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, sotto l'egida degli Organismi affilianti, assolve, per l'Amministrazione finanziaria, una importante funzione ricognitiva degli enti sportivi dilettantistici ed è, quindi, particolarmente utile anche ai fini della selezione delle attività di controllo in merito alla spettanza dei benefici fiscali per essi previsti.

I REGISTRI

Dal 01/09/2022: Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche c/o il DIP. SPORT

Struttura del Registro della Attività Sportive – art. 5 decreto 39

1. Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono **attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa**, operanti nell'ambito di una FSN, DSA, o EPS riconosciuti dal CONI.

2. L'iscrizione nel Registro **certifica la natura dilettantistica** di Società e Associazioni sportive, **per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica**.

Il Registro è interamente gestito con modalità telematiche – art. 4 decreto 39

I REGISTRI

Rischio duplicazione adempimenti

Comunicato Dipartimento Sport 29/08/2022

Approvazione Regolamento del nuovo registro: di fatto una riproposizione del regolamento Registro CONI, comprese le discipline sportive riconosciute e la necessità di svolgere **SIA** attività sportiva **CHE** attività didattica

Delibera CONI 1720 15/09/2022

«vecchio» Registro CONI rimane necessario per: riconoscimento ai fini sportivi – acquisizione diritto di voto nelle assemblee federali – utilizzo simboli e marchi CONI – accesso Organi di Giustizia sportiva – partecipazione iniziative istituzionali – altri effetti previsti da norme sportive

Comunicato Dipartimento Sport 23/09/2022

Il «nuovo» Registro **sostituisce a tutti gli effetti** il precedente Registro CONI – come indicato dall'art. 12 del D.Lgs. 39/2021

I REGISTRI

E se l'ASD è anche ETS/APS Sportiva?

Iscrizione in TRE Registri (e relativi adempimenti)

- RUNTS c/o MLPS
- RNASD c/o Dipartimento Sport
- Registro ASD/SSD c/o CONI

LE ATTIVITA' NEL REGISTRO CONI E NEL RAS

REGOLAMENTO REGISTRO CONI	REGOLAMENTO RAS
Con "**ATTIVITÀ SPORTIVA**" si intende lo svolgimento di **eventi sportivi organizzati dall'Organismo sportivo di riferimento**. Gli eventi sportivi sono individuati attraverso i seguenti indicatori: 1) livello di competizione; 2) livello organizzativo; 3) luogo fisico; 4) durata del singolo evento; 5) partecipanti. Un evento sportivo può coincidere con una singola gara, che viene contraddistinta da un codice univoco.	Con "**ATTIVITÀ SPORTIVA**" si intende l'organizzazione e/o la partecipazione di una ASD/SSD a **competizioni sportive** territoriali, nazionali ed internazionali **approvate e/o indette dall'Organismo sportivo** che l'ha riconosciuta ai fini sportivi e affiliata, i cui risultati siano riconosciuti dallo stesso Organismo.
Con "**ATTIVITÀ DIDATTICA**" si indicano i **corsi di avviamento allo sport** organizzati direttamente dall'Organismo sportivo o organizzati dalla Associazione/Società se espressamente autorizzati dall'Organismo sportivo di affiliazione.	Con "**ATTIVITÀ DIDATTICA**" si intende **l'organizzazione o la partecipazione a corsi di avviamento allo sport e per la pratica della disciplina sportiva organizzati direttamente dall'Organismo sportivo** di affiliazione 2 **e/o dalla ASD/SSD** in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall'Organismo sportivo che l'ha riconosciuta ai fini sportivi e per attività dallo stesso riconosciute.
Con "**ATTIVITÀ FORMATIVA**" si indica **l'iniziativa finalizzata alla formazione dei tesserati** dell'Organismo sportivo nonché le attività di divulgazione, aperte anche ai non tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l'ordinamento sportivo.	Con "**ATTIVITÀ FORMATIVA**" si intendono le iniziative finalizzate alla **formazione e all'aggiornamento dei tesserati dell'Organismo sportivo** che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi la ASD/SSD, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati, e l'ordinamento sportivo. Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall'Organismo sportivo o dalla stessa ASD/SSD in possesso dei requisiti didattici richiesti dall'Organismo sportivo che l'ha affiliata e riconosciuta ai fini sportivi e condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità.

LE ATTIVITA' NEL REGISTRO CONI E NEL RAS

DISGIUNTIVA (o inclusiva)	CONGIUNTIVA
DEFINIZIONE DI SPORT ➔ *qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione* ***o*** *il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali* ***o*** *l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli*	DEFINIZIONE DI ASSOCIAZIONE E SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA (art. 2, lett. a) del D.Lgs. 36/2021) ➔ "*soggetti giuridici affiliati ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolgono, senza scopo di lucro, attività sportiva, "****nonché"*** *la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica*"
DEFINIZIONE DI REGISTRO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE (RAS) (art. 2 lett. gg) del D.Lgs.36/2021), ➔ "registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, "**compresa"** l'attività didattica e formativa.	L'art. 4 del Regolamento del RAS ➔ "*Devono essere iscritte nel Registro le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e, sussistendone i presupposti, gli enti del terzo settore, che svolgono attività sportiva "****nonché"*** *la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, se riconosciute ai fini sportivi da una FSN, una DSA o un EPS e se affiliate a uno di questi Organismi*.
OGGETTO SOCIALE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (art. 7 del D.Lgs. 36/2021) ➔deve avere "specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, "**ivi comprese"** la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica	Regole per l'iscrizione al RAS (art. 6, comma 2, lett**.** d) D.Lgs. 39/2021) ➔ **allegare alla domanda di iscrizione una dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative**, con l'obbligo annuale per le ASD/SSD di comunicare al RAS stesso eventuali variazioni intervenute
L'area del dilettantismo (art. 38, co.1bis D.Lgs. 36/2021) ➔ comprende le associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, **senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria**.	

LE ATTIVITA' AI FINI DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO

PER IL REGISTRO NAZIONALE DELLE SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE (detenuto dal CONI)

- L'iscrizione al Registro è riservata alle Associazioni/Società costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge 289/2002 e succ. modif. che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla norma, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

.....

svolgano comprovata attività sportiva «e» didattica nell'ambito istituzionale dell'Organismo sportivo di appartenenza;

.....

PER IL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE (detenuto dal Dipartimento per lo Sport)

- Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Collegio di Garanzia CONI n.29/2021 ➔ prevale la «e»

Delibera C.N. CONI 16/12/2021 ➔ prevale la «o»

Cass. 3008/2021 del 26/10/2021

un'attività può essere considerata «sportiva» se ha «natura fisica», ovvero è 'caratterizzata da una componente fisica non irrilevante….. non è necessario che vengano preparati atleti per le gare, poiché non è richiesto che «l'attività sportiva sia praticata ad un determinato livello» o che l'esercizio fisico sia «finalizzato a partecipare a competizioni sportive» ➔ **prevale la «o»**

Procedura iscrizione al RAS

Trasmigrazione:

- **Le a.s.d. e s.s.d. già iscritte** al Registro CONI prima del 23 agosto 2022 sono automaticamente trasferite al nuovo Registro ,e dovranno a tal fine creare una nuova utenza seguendo la procedura di seguito descritta.
- **Le a.s.d. e s.s.d. di nuova costituzione** dovranno, invece, presentare la domanda di iscrizione che sarà inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva con tutti i documenti richiesti dall'art. 6 del D.Lgs. 39/2021.
- Il Registro è accessibile tramite la piattaforma dedicata

STRUTTURA DEL RAS

Articolo 4 del Regolamento

2) Il Registro è accessibile tramite piattaforma dedicata dal sito web registro.sportesalute.eu di Sport e salute Spa, che ne cura l'operatività e che si articola, al momento, in due sezioni:

a. "sezione pubblica" - contenente i dati delle Associazioni/Società iscritte al Registro. I dati, aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione, sono accessibili e consultabili da chiunque mediante la connessione al sito web di Sport e salute Spa;

b. "sezione riservata" - contenente ulteriori dati relativi alle Associazioni/Società, la cui consultazione è riservata all'Organismo sportivo di affiliazione e alle Associazioni/Società iscritte dotati di username e password. Le Associazioni/Società iscritte possono visualizzare solo i propri dati.

L'accesso alla sezione riservata, previa definizione delle relative procedure con apposita convenzione, è consentito, altresì, all'Agenzia delle Entrate, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'INPS per il perseguimento delle loro finalità istituzionali. Su richiesta motivata di altre Istituzioni pubbliche, il Dipartimento per lo Sport può chiedere a Sport e salute Spa di procedere

Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche
Dipartimento per lo sport
SPORT E SALUTE
Sezione pubblica
Regolamento e norme
Guide utente
FAQ
CERCA ASD/SSD NEL REGISTRO PUBBLICO
CERCA ASD/SSD PARALIMPICA NEL REGISTRO PUBBLICO

Procedura iscrizione al RAS

I legali rappresentanti delle a.s.d./s.s.d. già iscritte al Registro prima del 23 agosto 2022, cliccano sul tasto in homepage “Crea un’utenza come legale rappresentante di 2 Settembre 2022 ASD/SSD” e inseriscono il proprio Codice fi scale e quello dell’a.s.d./s.s.d. e del legale rappresentante.

Procedura iscrizione al RAS

All’esito seguono la procedura guidata per la creazione della nuova utenza, che richiede di:

1. Completare i dati richiesti relativi al Legale Rappresentante (dati anagrafici e di contatto)
2. Scaricare il modulo per la dichiarazione sostitutiva, firmarlo, compilarlo e ricaricarlo online;
3. Caricare il documento di identità del legale rappresentante;
4. Salvare e confermare il completamento della richiesta account.

A questo punto, l’utente riceve istruzioni via e-mail per la creazione della password ed entrando nell’area riservata potrà scaricare e stampare il Certificato

Procedura iscrizione al RAS

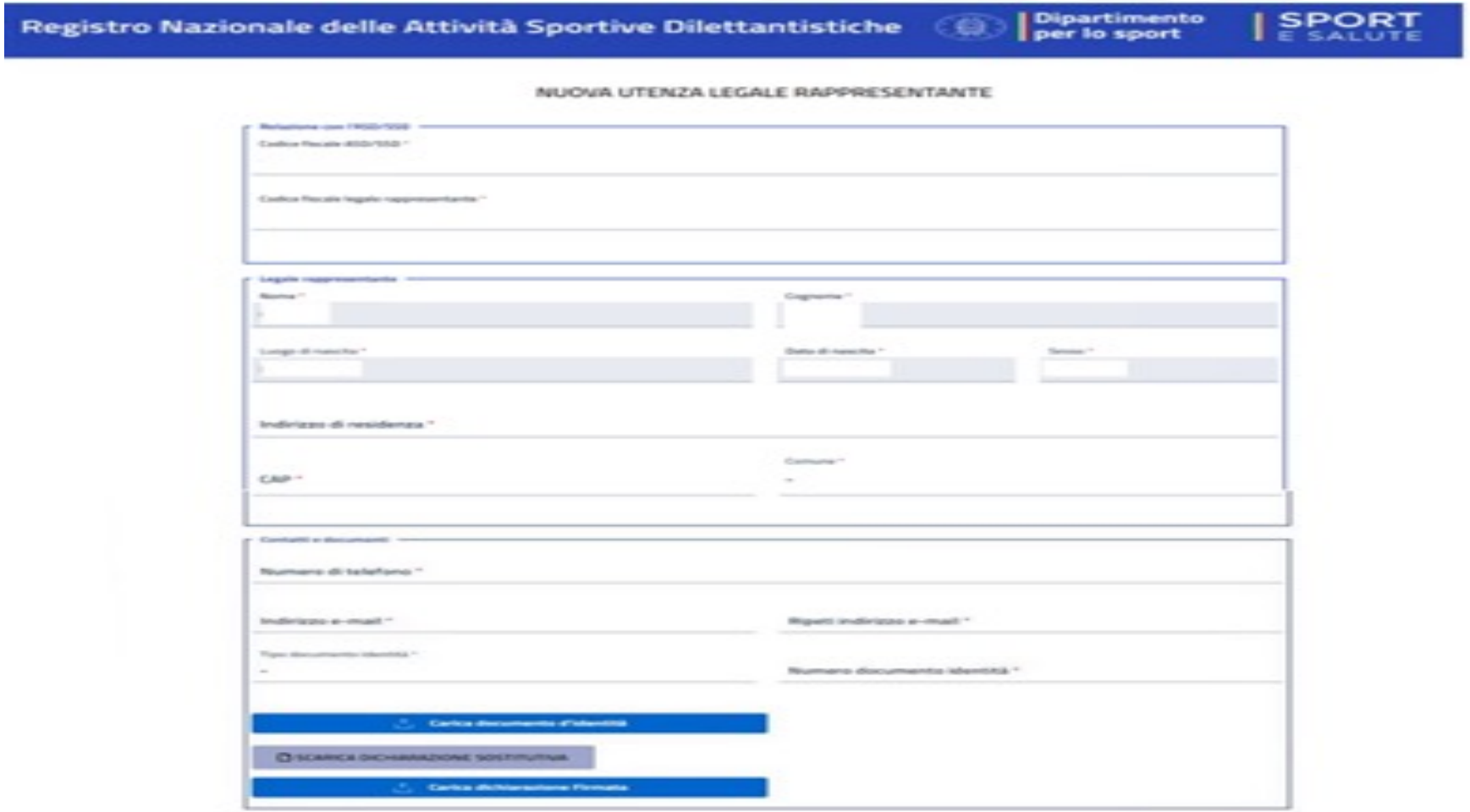

Il nuovo certificato

Dipartimento per lo sport | SPORT E SALUTE

SI CERTIFICA LA REGOLARE ISCRIZIONE DI

C.F.
con sede legale in
e legale rappresentante

AFFILIATA A

con validità fino al **31/12/2022**
che ne attestano la regolare affiliazione e il riconoscimento ai fini sportivi al

REGISTRO NAZIONALE
DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

del **Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri**, certificando altresì la natura dilettantistica della stessa, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, ai sensi del d.lgs. 39/2021.

Data di creazione del certificato: **02/09/2022**

* L'anagrafica societaria (denominazione, sede, legale rappresentante) è aggiornata alla data di stampa.

Stampato il **02/09/2022**.

Procedura iscrizione al RAS

- Per quanto riguarda le **a.s.d./s.s.d. non ancora iscritte al Registro al 23 agosto 2022**, gli Organismi Sportivi dovranno inserire in piattaforma il Codice Fiscale dell'a.s.d./s.s.d. e il Codice fiscale del relativo legale rappresentante.

- A seguito dell'inserimento di questi due dati in piattaforma da parte dell'Organismo Sportivo, il legale rappresentante della a.s.d./s.s.d. può procedere alla creazione della propria utenza, secondo quanto descritto i precedenza.

- Qualora il sistema rilevi che il codice fiscale dell'a.s.d./s.s.d. e del legale rappresentante non siano coerenti con le informazioni inserite in piattaforma dall'Organismo Sportivo, l'iter di creazione della domanda non andrà avanti.

Domanda di iscrizione – art. 6 decreto 39

La domanda di iscrizione **è inviata** – esclusivamente in forma telematica - al **Dipartimento per lo sport**, su richiesta delle ASD – SSD, **dalla FSN, DSA o EPS** (non è più onere della ASD)

Documenti da allegare alla domanda di iscrizione

1. La ragione sociale o denominazione, natura giuridica, C.F. ed eventuale P.IVA dell'ASD/SSD;
2. I dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
3. La data dello statuto vigente;
4. La dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;
5. La dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
6. I dati dei tesserati

Documenti da depositare – Bilancio

- **Non è prevista – al contrario del T.S. – alcuna forma obbligatoria per il bilancio**;
- Può essere opportuno adottare le forme previste per il T.S. per documentare la natura secondaria delle attività diverse;
- Non è richiesta la redazione di un bilancio sociale ;
- Non sono previste soglie al di sopra delle quali scatta l'obbligo dell'Organo di Controllo: per le S.S.D. varranno le regole civilistiche, per le A.S.D. l'Organo di Controllo potrebbe non essere mai nominato (salvo che lo richieda lo statuto)

Riconoscimento ai fini sportivi – Art. 10 Decreto 36

- Le ASD e SSD **sono riconosciute ai fini sportivi da FSN, DSA ed EPS**
- **La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività** svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante **l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport**, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte
- Il dipartimento dello sport – attraverso Sport & Salute – esercita le funzioni ispettive

Opponibilità ai terzi degli atti depositati - art. 10 decreto 39

- Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione al Registro sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione (a meno che l'ente dimostri che i terzi ne erano a conoscenza)

- **Natura dichiarativa della pubblicazione e opponibilità ai terzi – compresi organismi di vigilanza**

Certificati– art. 15 decreto 39

Al fine di semplificare le procedure il Dipartimento per lo sport predisporrà specifici moduli per l'autocertificazione, da parte di ASD e DSSD, di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa

Il Trattamento tributario
Dopo la riforma

Art. 12 e 36 D.Lgs 36/2021
+ coordinamento normativo

Enti sportivi dilettantistici «puri» (non ETS)

Vengono confermate:

- **L. 398/1991;**
- Art. 25, L. 133/1999: non concorrenza formare il reddito imponibile, se percepiti in via occasionale e saltuaria, e per un numero max due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato in € 51.645,68 di
  a) proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  b) proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità.
- Non commercialità dell'attività svolta nei confronti degli associati in conformità alle finalità istituzionali (quote associative – art. 148, c. 1, Tuir);
- **De-commercializzazione corrispettivi specifici** da soci e tesserati (art. 148, cc. 3 e 8, Tuir);

Enti sportivi dilettantistici «puri» (non ETS)

Vengono confermate (segue):

- Non applicabilità delle disposizioni in materia di perdita di qualifica di ente non commerciale per le associazioni sportive dilettantistiche (art. 149, c. 4, Tuir);
- Presunzione natura pubblicitaria spese di sponsorizzazione in favore di ASD e SSD
- Detraibilità spese fino a 210€ annui per la frequenza a corsi sportivi da parte di ragazzi (fino a 18 anni);
- Esenzione imposta di bollo su atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti da Asd e SSD;
- Esenzione IVA premio di addestramento e formazione tecnica;

Enti sportivi dilettantistici «puri» (non ETS)

Trattamento tributario dei compensi sportivi

- L'attuale disciplina (art. 67, c. 1, lett. m), viene abrogata
- Viene «rivoluzionato» il trattamento tributario (e previdenziale) dei collaboratori sportivi

Enti sportivi dilettantistici ETS

Trattamento tributario (art. 89, CTS):

- **NO L. 398/1991** (Tranne che per S.S.D. a R.L./Imprese Sociali);
- Per attività Commerciali: regimi fiscali ex art. 86 CTS (se APS) fino a 130.000,00 € o art. 80 CTS (senza limiti ma con coeff.ti più penalizzanti);
- NO de-commercializzazione ex art. 148 Tuir (Tranne che per S.S.D. a R.L./Imprese Sociali);
- De-commercializzazione SOLO per **ASD/APS** (art. 85 C.t.S.);
- Per ETS ≠ APS → «test di commercialità» delle singole attività Art. 79 CTS;

LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO
D.Lgs. 36/2021 – Titolo V

03 dicembre 2022

Il regime fiscale dei compensi sportivi

Disciplina attuale

Fino all'entrata in vigore della riforma dello sport

Le prestazioni sportive dilettantistiche

Sono REDDITI DIVERSI - Art. 67, c. 1, lett. m) Tuir

- Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi **erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche** dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, … dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto;
- **I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale** di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Le prestazioni sportive dilettantistiche

Art. 69 Tuir - Premi, vincite e indennità

Comma 2

Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro.

Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Trattamento Fiscale – disciplina attuale

Fino ad € 10.000,00	➢ **Non concorrono** a formare il reddito del percettore ➢ **Nessuna Ritenuta**
Da € 10.000,00 ad € 30.158,27 (ulteriori € 20.158,28)	➢ ritenuta a titolo di imposta (definitiva) nella misura del 23% (primo scaglione IRPEF); ➢ Non **concorrono** a formare il reddito del percettore (non vanno dichiarati se costituiscono l'unico reddito) ➢ Rilevano ai fini della determinazione dello scaglione se non costituiscono l'unico reddito
Compensi superiori a € 30.158,27	➢ Assoggettati a ritenuta a titolo di acconto nella misura del 23% (primo scaglione IRPEF); ➢ **Concorrono** alla formazione del reddito del percettore

Si applica il principio di cassa (anno solare)

L'imposta è maggiorata delle addizionali IRPEF

Trattamento Previdenziale – disciplina attuale

- Non costituiscono redditi da lavoro
- Non sono soggette a contribuzione INPS e INAIL, a prescindere dall'importo ricevuto

- Circolari INPS, 07.02.2001 n.32 e 26.02.2003 n.42
- Nota INAIL del 19.03.2003

Le prestazioni sportive dilettantistiche – criticità

Art 67, c. 1, lett. m) T.U.I.R.: Sono redditi diversi …
se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni.. né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente …..

requisito soggettivo	requisito oggettivo	escluse le prestazioni di lavoro subordinato	escluse le prestazioni di lavoro autonomo professionale
• CONI,FSN,EPS e qualunque organismo da essi riconosciuto • art.35co.6 D.L.207/08 conv.l.14/09 - estensione FSN,DSA,EPS anche per co.co.co. A/G	• esercizio diretto attività sportiva dilettantistica • didattica, preparazione e assistenza • **nelle discipline riconosciute dal CONI** • collaborazioni coordinate continuative A/G	• etero-direzione • potere disciplinare • disposizione delle energie lavorative	• professione abituale ancorché non esclusiva

Le prestazioni sportive dilettantistiche – La giurisprudenza

- Tra novembre 2021 e gennaio 2022 la Corte di Cassazione ha emesso **37 sentenze**, di tenore univoco, ai sensi delle quali:
- **in presenza di una attività sportiva dilettantistica svolta a titolo oneroso, con continuità, in maniera professionale, i compensi sportivi dilettantistici di cui all'articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir non possano essere riconosciuti** ("*… non consente di includere all'interno dell'area dei redditi diversi le somme percepite da coloro i quali svolgono professionalmente le attività cui le somme si riferiscono..);*
- Sono da escludere dall'area dei redditi diversi "***le somme percepite da coloro i quali svolgono professionalmente le attività cui le somme si riferiscono***"
- La **scelta interpretativa si basa sul precetto fondamentale dell'articolo 38 Costituzione; *"I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria…"*, indipendentemente dalla qualificazione giuridico-formale** del rapporto di lavoro.

Le prestazioni sportive dilettantistiche – La giurisprudenza

In virtù dell'ipotesi eccettuativa di cui all'**articolo 67** citato, anche riferita all'obbligo contributivo previdenziale, **non sono soggette agli obblighi predetti le prestazioni contenute nei limiti monetari prefissati e relative alle dettagliate attività,** a condizione che:

- **chi invoca l'esenzione dimostri la fonte del reddito, la natura sostanziale dilettantistica dell'ente erogatore e lo svolgimento della prestazione "*in ragione del vincolo associativo* *esistente tra prestatore e associazione o a società dilettantistica*, *restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale*";**
- il **soggetto percettore non svolga tale attività con carattere professionale** e cioè "*in corrispondenza all'arte o professione abitualmente esercitata anche se non in modo esclusivo*".

Le prestazioni sportive dilettantistiche – La giurisprudenza

Le decisioni enunciano un

principio di diritto

- vincolante per il giudice di rinvio
- linea guida fondamentale per tutti (operatori e verificatori)

Decreto correttivo

ART.35, c. 8 quater, D.Lgs 36/2021 : sanatoria per il passato

- "Per i rapporti di lavoro sportivo **iniziati** prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **non si dà luogo a recupero contributivo"**

LA NUOVA DISCIPLINA

Il D.Lgs 36/2021 integrato dal Decreto Correttivo (D.Lgs 05.10.2022 n. 163 – G.U. 02/11/2022)

IL LAVORO SPORTIVO – i principi della legge delega 86/2019

- garantire l'osservanza dei princìpi di **parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico** e di **assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport;**
- riconoscere i principi della **specificità dello sport,** nonché delle **pari opportunità**, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico
- **individuare la figura del lavoratore sportivo**, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e di **definire** la relativa **disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale** e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;
- disciplinare i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo;
- dare riconoscimento giuridico alla figura del laureato in scienze motorie.

LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO
D.Lgs 36 – Titolo V – Artt. 25-40

- Nuovo principio – base: **è lavoratore sportivo chi esercita le attività sportive verso un corrispettivo;**
- Vi è un **ribaltamento dell'attuale paradigma;**
- I collaboratori delle ASD/SSD possono operare come **lavoratori** o come **volontari;**

I volontari - Decreto correttivo

- Viene eliminata la figura dell'amatore, sostituita da quella del volontario che, come nella disciplina del Terzo Settore, **potrà percepire esclusivamente rimborsi spese**;

LAVORATORE SPORTIVO

- Causa: prestazione lavorativa
- Rapporto sinallagmatico: Scambio tra prestazione e retribuzione
- **Presunzione di onerosità**

COLLABORATORE VOLONTARIO

- Causa ludica/associativa: comunione di scopo solidaristico, non di lucro
- Assenza del rapporto sinallagmatico
- **Presunzione di gratuità**

I volontari – Art. 29 D.Lgs 36/2021

- Mettono a disposizione il proprio tempo e le loro capacità in modo personale, spontaneo e **gratuito**, senza fini di lucro, neanche indiretti;
- Possono operare anche nell'attività sportiva, nella formazione, didattica e preparazione degli atleti;
- Le prestazioni dei volontari **non sono retribuite in alcun modo**, nemmeno dal beneficiario;
- Possono essere **rimborsate esclusivamente le spese documentate** sostenute per il vitto, l'alloggio, il viaggio e il trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono alla formazione del reddito del percipiente;
- Le prestazioni dei volontari **sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro** retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva
- **Devono essere assicurati per RCT** – si applica l'art. 18. c. 2, D.Lgs 117/2017 (codice TS)

I PREMI – Art. 36 c. 6 – ter – tratt.to tributario

- Premi versati a **atleti e tecnici tesserati**;
- **Per i risultati ottenuti** nelle competizioni sportive;
- Anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali;
- Da parte di CONI – CIP – FSN- DSA – EPS – ASD e SSD.

- Si applica l'art. 30, DPR 600/1973**;**
- **saranno assoggettati a ritenuta fiscale a titolo di imposta del 20%, indipendentemente dall'importo;**
- non saranno assoggettati a contribuzione previdenziale (non costituiscono prestazioni lavorative).

IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36

SONO LAVORATORI SPORTIVI

- Atleta
- Allenatore
- Istruttore
- Direttore Tecnico
- Direttore Sportivo
- Preparatore atletico
- Direttore di gara

UOMO O DONNA

SETTORE PROFESSIONISTICO O DILETTANTISTICO

ESERCITANO ATTIVITA' SPORTIVA

VERSO IL PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO

IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36

Intervento del correttivo

SONO LAVORATORI SPORTIVI (anche)

- i **tesserati** che svolgono le mansioni che saranno individuate come necessarie allo svolgimento di attività sportiva con regolamento da adottare da parte di FSN/EPS/DSA
- ad esclusione delle co.co.co Amministrativo Gestionali

La delibera FGI 11003 del 07/11/2017

Oggetto: collaborazioni sportivo-dilettantistiche non professionali necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva federale. Regime agevolato delle contribuzioni – (cessazione effetti 08/02/2018)

- Responsabile dello Sviluppo
- Direttore Tecnico
- Ufficiale di gara
- Allenatore
- Preparatore Fisico
- Video-analista
- Massaggiatore
- Team Manager
- Direttore Sportivo
- Addetto alla Segreteria
- Responsabile/addetto all'impianto
- Manutentore dell'impianto
- Contabile
- Addetto alla comunicazione e al marketing
- Educatore motorio

IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36

NON SONO LAVORATORI SPORTIVI

- Segretaria (vedi co.co.co AG)
- Receptionist
- Addetti all'impianto
- Addetti alle pulizie
- Accompagnatori
- Altre figure non citate (es. i c.d. «fac totum»)
- I Volontari

A queste figure (tranne i volontari) si applicano le norme ordinarie sul lavoro fatto salvo inserimento in regolamento FSN/DSA/EPS

LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO
D.Lgs 36 – Titolo V

Regola generale

- Il rapporto di lavoro sportivo può assumere, **in relazione alle modalità di svolgimento**, le comuni configurazioni di rapporto di lavoro: lavoro subordinato, co.co.co, lavoro autonomo occasionale, lavoro autonomo con modalità professionali (P. IVA)
- "Ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario" (art. 25, c. 5)
- per quanto non regolato diversamente dal decreto "è fatta salva l'applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi" (art. 36, c. 2)

IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36

La definizione del lavoratore sportivo

⇩

Inquadramento del lavoratore sportivo

⇩

Sulla base delle modalità di esecuzione della prestazione

IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36

Tipologie di rapporti di lavoro sportivo

- Lavoro subordinato
- Lavoro Autonomo
- Collaborazione Coordinata e Continuativa (Art. 409, c. 1, n. 3, c.p.c.)
- Lavoro Autonomo Occasionale ???

Relazione illustrativa al D.Lgs 36:

a) A prestazione sportiva è normalmente legata a campionati e tornei, che non si esauriscono in una sola prestazione, e a un tesseramento che ha durata annuale. In presenza di un'attività sportiva a carattere oneroso si ritiene implicita una professionalità difficilmente compatibile con i presupposti di una collaborazione occasionale

Il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

Art. 28 D. Lgs. 36

si presume la natura di lavoro autonomo, nella forma del co.co.co se:

a) La durata delle prestazioni non supera le **18 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

b) Le prestazioni oggetto del contratto sono coordinate, sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN-DSA-EPS

Il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo
Art. 28 D.Lgs. 36

Se si superano le 18 ore?

a) Non scatta automaticamente la presunzione di lavoro subordinato;

b) Se le modalità del rapporto di lavoro sono compatibili, il rapporto può continuare ad essere qualificato co.co.co;

c) Opportuna la procedura di certificazione del rapporto di lavoro

Il lavoro sportivo subordinato - Art. 26

E’ un contratto di lavoro subordinato «più leggero»

- Può essere a termine (max 5 anni);
- E’ ammessa la successione di contratti a tempo determinato tra le stesse parti;
- E’ ammessa la cessione del contratto (secondo i regolamenti federali);
- E’ possibile prevedere una clausola compromissoria;
- Non si applicano una serie di clausole previste dallo statuto dei lavoratori e dalla legislazione sul lavoro;

CO.CO.CO Amministrativo-gestionali - Art. 37 D.Lgs. 36

- **Non sono comprese tra le figure di lavoro sportivo**;
- Quindi ad esse non si applica la presunzione ex art. 28, c. 2 se durata settimanale è < 18 ore;
- **Devono essere co.co.co «genuine»** (altrimenti opera la riqualificazione in rapporto di lavoro subordinato ordinario)**;**
- Se genuine, si applica il trattamento tributario e previdenziale delle co.co.co sportive;
- **Gli adempimenti restano quelli ordinari** (come oggi): comunicazione preventiva centri impiego, LUL, busta paga etc – le semplificazioni sono riservate ai soli lavoratori sportivi;

Lavoro sportivo - Trattamento tributario (artt. 25 e 36)

Lavoro subordinato	→	Reddito lavoro dipendente – artt. 49 e 51 Tuir
Co.co.co	→	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente art 50 e 52 del TUIR
Lavoro autonomo professionale	→	Art. 53 e 54 del TUIR + P.IVA (possibile regime forfettario)
Lavoro autonomo occasionale	→	Art. 67 del TUIR
Per tutte le categorie	→	**Esenzione fiscale primi 15.000,00 € (correttivo)**

Lavoro sportivo - Trattamento Previdenziale

Art. 35 D. Lgs 36

- La **gestione previdenziale di riferimento** è diversa in relazione alla tipologia di rapporto:
  - Dipendenti: Fondo Pensione Sportivi Professionisti c/o INPS (sia professionisti che dilettanti);
  - (solo dilettantismo) Co.co.co, P.IVA ed Occasionali: Gest. Separata INPS;
  - Soggetti iscritti alla gestione «ex ENPALS»: 6 mesi di tempo per optare;

Correttivo: gli oneri sul lavoro sportivo dilettantistico

- **Fino a 5.000 euro:** esenzione da contributi INPS (solo per co.co.co, P.IVA e occasionali – **non per dipendenti**);
- **da 5001 a 15.000:** si verseranno (solo) i contributi INPS, legge 335/95;
- **superati i 15.000 euro** si pagheranno sia i contributi inps che l'irpef, con le aliquote ordinarie e relative addizionali
- Il percipiente deve **autocertificare i compensi percepiti** (ai fini del superamento soglie esenzione);
- **Per i lavoratori dipendenti**: solo esenzione fiscale – no contributiva

Correttivo: gli oneri sul lavoro sportivo dilettantistico

Tipologia di rapporto	Aliquota previdenziale	Aliquote "minori" assistenziali	Ripartizione società sportiva/lavoratore
Lavoro subordinato	33%	5,17%	23,81% - 9,19% (il 5,17% è a carico del datore di lavoro)
Co.co.co.	25%	2,03%	2/3 – 1/3
Lavoratori autonomi	25%	1,23%	Addebito (volontario) 4% al committente
Lavoratori sportivi già iscritti presso altre forme obbligatorie	24%	//	Se co.co.co 2/3-1/3 Se autonomo addebito (volontario) 4% al committente

Correttivo: gli oneri sul lavoro sportivo dilettantistico

- Viene prevista – solo per co.co.co, P.IVA e Occ.li (no dipendenti) - la **riduzione dei contributi previdenziali al 50% per i primi cinque anni***;
- L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente;
- La riduzione non si applica ai contributi c.d. «minori»
- Fino al 31/12/2027 le aliquote previdenziali (sopra 5.000,00 €) saranno le seguenti:
  - 12% in presenza di altra contribuzione previdenziale
  - 12,5% + contr.ne «minore» 0,72% + 1,31% = 27,03% per chi è senza copertura previdenziale
- Per i lavoratori dipendenti l'aliquota previdenziale sarà quella «piena» (33%) da subito

* Riduzione del 50% dell'imponibile contributivo

Correttivo: gli oneri sul lavoro sportivo dilettantistico

Contributi aggiuntivi «minori» per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata - inps circ. n. 25 del 11/02/22:

- 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, assegno per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale;
- 1,31% per il finanziamento della dls coll. (indennità disoccupazione mensile collaboratori)

INAIL: aliquota puntuale da verificare caso per caso – 9 per mille per istruttori

Rimborsi spese: non concorrono alla formazione del reddito (ed al raggiungimento delle soglie di esenzione) i rimborsi spese analitici e documentati (compresi chilometrici);

ASSICURAZIONE INFORTUNI – INAIL

- Ai lavoratori sportivi titolari di **contratti di collaborazione coordinata** e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'art. 5, commi 2 e 3, del D. Lgs. 38/2000 (assicurazione dei lavoratori parasuboerdinati):
- ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico (denuncia di esercizio per la valutazione dei rischi ed il calcolo del premio di assicurazione, denuncia di eventuali variazioni, autoliquidazione del premio, dichiarazione dei salari);
- Il premio assicurativo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e di 2/3 a carico del committente;
- Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti (salvo **minimali**/massimali che dal 01/07/2022 sono rispettivamente **€ 1.481,73**/€2.751,78).
- Per quanto riguarda il premio INAIL il decreto non prevede né soglia né riduzione di imponibile come per il contributo INPS.
- Se Aliquota 9 per mille → minimale 1.481,73/1000*9= 13,33 €/mese → 160,00 €/anno

ASSICURAZIONE INFORTUNI – INAIL

i ***lavoratori subordinati sportivi***, dipendenti dai soggetti art. 9 del TU Inail (DPR 1124/1965) (enti privati, ogni tipo di società, committente del lavoratore parasubordinato) sono soggetti a obbligo assicurativo (INAIL) anche quando sono presenti previsioni contrattuali o di Legge di tutele con polizze privatistiche. Specifico Decreto Ministero del Lavoro / MEF / stabilirà le retribuzioni e i riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo

Minimale / Massimale annuale 17.780,00 / 33.021,00 (retrib. annua sportivi profess. dipe da 01/07/22)

	DESCRIZIONE	ALIQUOTA
580	Gestione impianti sportivi, es. stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf, maneggi, piste da sci, autodromi, ippodromi; comprese le attività annesse	48x1000
590	Attività degli sportivi professionisti, ad es. atleti allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici	78x1000
610	Corsi di istruzione e formaz. professionale, tirocini formativi, stage e simili. Istruttori sportivi.	9x1000
722	Settore amministrativo del comparto sportivo	5x1000

Correttivo: gli oneri sul lavoro sportivo dilettantistico

Lavoratori sportivi con P.IVA

soglie di esenzione

- Se operano solo VS committenti sportivi non ci sono problemi;
- Superata la soglia di esenzione fiscale (15.000,00) possono applicare il regime forfettario fino a 65.000,00 € di fatturato;
- Se operano anche Vs soggetti non sportivi (es. privati o alberghi o palestre commerciali) dovrà essere chiarito **se e come operano le soglie di esenzione**, sia fiscale che contributiva

Decreto correttivo

Dipendenti Pubblici (Art. 25 – D. Lgs. 36)

- possono prestare la propria attività nell'ambito delle asd/ssd purchè:
  - fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio
  - previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza
  - a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari
- L'attività può essere retribuita dai beneficiari
  - solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza
  - In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive nell'area del dilettantismo (co.co.co o lavoro autonomo) sia a livello fiscale che previdenziale
- Possono inoltre ricevere premi e borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive (soggette al regime di cui all'art 30 DPR 600/73 – ritenuta a titolo di imposta 20%)

Lavoratori Sportivi

Compatibilità con trattamenti pensionistici

- La riforma non affronta il problema
- Si applicano le regole generali
- E' necessario verificare le singole posizioni dei collaboratori pensionati

Correttivo: le semplificazioni degli adempimenti sul lavoro

Nuovo art. 28 D. Lgs 36/2021

- Per le co.co.co sportive la comunicazione preventiva ai centri per l'impiego è sostituita dalla comunicazione dei medesimi dati al RAS;
- Se il compenso annuo non supera i 5.000 Euro non occorre operare la comunicazione preventiva;
- Per le co.co.co sportive, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche;
- Per le co.co.co sportive, se il compenso annuale non supera l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga;
- E' previsto che una serie di comunicazioni da effettuare c/o INPS ed INAIL siano operate attraverso il RAS;
- **Il MLPS dovrà emanare appositi decreti attuativi entro il 01/04/2023.**

ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

Per venire incontro all' esigenza di evitare l'eccessiva onerosità degli adempimenti legati ai rapporti di lavoro vengono previste importanti semplificazioni degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo ed alla gestione degli stessi, attraverso il RAS.

Il Registro assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive nonché alle altre funzioni previste dal D.L. 36/2021.

ADEMPIMENTI ORDINARI del datore di lavoro

Adempimenti ordinari datore di lavoro

- **Aprire la posizione INAIL** inviando tramite il sito www.inail.it la denuncia di inizio attività;
- **Verificare** se il lavoratore sportivo è già in possesso di una **posizione presso la gestione separata INPS** (L. 335/1995) come collaboratore; in caso negativo il committente dovrà provvedere ad aprirla;
- **Comunicare**, almeno un giorno prima, **al Centro per l'Impiego l'inizio del rapporto di lavoro** indicando gli elementi essenziali del contratto: le parti, la durata del contratto, il compenso previsto.

La comunicazione viene effettuata attraverso la compilazione e l'invio telematico del modello "Unilav" sul sito del MLPS (https://www.co.lavoro.gov.it). I contenuti della comunicazione sono resi disponibili a tutti gli enti coinvolti (INPS e INAIL) ognuno per le proprie competenze;

ADEMPIMENTI ORDINARI del datore di lavoro

- **Istituire il Libro Unico del Lavoro** (L.U.L.);
- **Emettere il cedolino** paga, predisporre il modello F24 per il pagamento dei contributi previdenziali alla gestione separata INPS e le imposte trattenute al collaboratore.
- **Comunicare** mensilmente all'**INPS** con il modello **"Uniemens"** il dettaglio dei contributi versati: beneficiario, imponibile previdenziale e contributo previdenziale;
- **Comunicare** annualmente all'I**NAIL**, entro il 28 febbraio dell'anno successivo **il totale dei compensi erogati** e pagare il saldo del premio dovuto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- **Predisporre e inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate**, nel mese di marzo dell'anno successivo, la **Certificazione Unica**, che contiene il compenso erogato, le eventuali imposte trattenute al collaboratore e i dati previdenziali, relativi all'imponibile e ai contributi pagati;

ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

ADEMPIMENTO	FUNZIONI DEL REGISTRO ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE	SEMPLIFICAZIONI
Comunicazione informazioni al Ministero del Lavoro	Sarà inserita un'apposita funzione che consentirà di effettuare tramite il Registro la comunicazione diretta al Centro dell'Impiego, INPS e INAIL (modello Unilav).	Art. 28, c. 3, del D.L. 36/2021 Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali: compensi fino a € 5.000,00.
Emissione del cedolino paga e tenuta del LUL	All'interno del Registro sarà prevista una funzione che prevede la liquidazione dei compensi ed il calcolo dell'eventuale contributo previdenziale per i compensi fino a € 15.000,00. L'obbligo di tenuta del L.U.L sarà adempiuto in via telematica all'interno di un'apposita sezione del Registro	Art. 28, c. 4, del D.L. 36/2021 Non c'è l'obbligo di emissione del cedolino paga se il compenso annuo non supera l'importo di € 15.000,00.
Invio "UNIEMENS" all'INPS	Possibilità di effettuare il calcolo e la comunicazione tramite apposita funzione all'interno del Registro	Art. 35, c. 8 quinq. D.L. 36/2021 L'adempimento della Comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione istituita nel Registro.

ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

ADEMPIMENTO	FUNZIONI OPERATIVE ALLO STUDIO DEL DIPARTIMENTO PER L'INSERIMENTO NEL REGISTRO
Predisposizione del modello F24	Possibilità di generarlo attraverso il Registro
Comunicazione INAIL e autoliquidazione del premio	Possibilità di ottemperare agli adempimenti mediante il Registro
Predisposizione della Certificazione Unica	Generazione della CU e predisposizione del file per la trasmissione all'Agenzia dell'Entrate tramite intermediario.

ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

Le semplificazioni previste dal decreto 36/2021 sono da accogliere sicuramente con favore, anche se sarà necessario **coordinare l'entrata in vigore della riforma** del lavoro sportivo (01/01/2023) con la circostanza che tali semplificazioni dovranno essere **disciplinate operativamente** (disposizioni tecniche e protocolli informatici) **da un altro decreto** che dovrà essere approvato entro il 01/04/2023.

Per il periodo intermedio?

Correttivo: le semplificazioni degli adempimenti sul lavoro

Nuovo art. 28 D. Lgs 36/2021

- **ATTENZIONE: le semplificazioni sono relative alle sole co.co.co sportive**
- NON SI APLICANO A:
  - rapporti di lavoro subordinato;
  - co.co.co Amministrativo/Gestionali (non sono lavoratori sportivi)

DISCIPLINA DEL LAVORO SPORTIVO

Ulteriori conseguenze dell'inquadramento lavorativo

- **Sicurezza sul lavoro** (DM 81/2008): – DVR – RSSP (titolare) – RSA (rappresentante dei lavoratori)**;**
- **Medico del lavoro** (è figura diversa rispetto al medico sportivo);
- Per lavoratori dipendenti: contrattazione collettiva - Naspi – TFR etc;
- **INAIL**;
- Privacy;
- Obblighi di informativa;
- Certificazione casellario giudiziale per minori;
- C.U./770;
- …. etc

DISCIPLINA DEL LAVORO SPORTIVO

Certificazione casellario giudiziale

- Il ministero della Giustizia aveva escluso dall'obbligo le collaborazioni sportive ex art. 67 Tuir;
- Dal 01/01/2023 tutti i collaboratori sportivi diventano lavoratori: torna applicabile l'obbligo?

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39

Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/2014

Art. 2

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente:

«Art. 25-bis

Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro

1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivita' professionali o attivita' volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori.».

2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

ALCUNI ESEMPI DI INCIDENZA DEI NUOVI COSTI

N.B.!!

- Nelle slides che seguono il calcolo degli oneri tributari e previdenziali è operato a livello sostanziale, e non puntuale, ed è finalizzato ad individuare l'effetto economico della riforma sui bilanci dei sodalizi sportivi.
- Il calcolo analitico dei costi dovrà tener conto, caso per caso, delle aliquote puntuali delle addizionali IRPEF, della contribuzione INAIL etc, ma non sposterà l'effetto sostanziale della valutazione.
- Gli esempi sono relativi ad un contratto di lavoro sportivo nella forma della co.co.co.

ESEMPIO N. 1: COMPENSO € 5.000,00

OGGI

- esente da inps e irpef
- **Lordo = netto = 5.000**

DOMANI (dal 01/01/2023)

- esente da inps e irpef
- **Lordo = netto = 5.000**

Oneri da considerare:

- INAIL (c.ca 9 per mille)

ESEMPIO N. 2: COMPENSO € 10.000,00

OGGI

- esente da inps e irpef
- **Lordo =netto = 10.000**

DOMANI (dal 01/01/2023)

- esente IRPEF
- soggetto a inps da € 5.001 a 10.000
  (25%* 50%) = 12,25 + 2,03= 14.53%
  5.000 * 14,53% = 726,50
  di cui 1/3 a carico dello sportivo e 2/3 della ASD
- **netto per percipiente = 9.757,83 (-2,42%)**
- **> costo per asd/ssd = 484,33 (+ 4,84%)**

Ulteriori oneri da considerare:

- INAIL (c.ca 9 per mille)

ESEMPIO N. 3: COMPENSO € 15.000,00

OGGI

- ritenuta a titolo di imposta dopo i primi 10.000
- 23% su 5.000 = 1.150 *
- **costo ASD: 15.000,00**
- **netto percipiente: 13.850***

* oltre ad addizionali

DOMANI

- Esente Irpef
- soggetto a Inps da € 5.001 a 15.000
  (25%* 50%) = 12,25 + 2,03= 14.53%
  10.000 * 14,53% = 1.453,00
  di cui 1/3 (484,33) a carico dello sportivo e 2/3 (968,67) della ASD
- **netto percipiente = 14.515,67 (+4,44%)**
- **> costo per asd/ssd = 968,67 (+ 6,46%)**

Ulteriori oneri da considerare:

- INAIL (c.ca 9 per mille)

TABELLA RIEPILOGATIVA – primi 5 anni

Compenso	Art. 67 attuale			D.Lgs 36 post correttivo (primi 5 anni)					
	Imposte	Contributi	netto	Imposte	Contributi	costo ASD	diff.	netto sportivo	diff
5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	0,00%	5.000,00	0,00%
8.000,00	-	-	8.000,00	-	435,90	8.290,60	3,63%	7.854,70	-1,82%
10.000,00	-	-	10.000,00	-	726,50	10.484,33	4,84%	9.757,83	-2,42%
12.000,00	494,00	-	11.506,00	-	1.017,10	12.678,07	5,65%	11.660,97	1,35%
15.000,00	1.235,00	-	13.765,00	-	1.453,00	15.968,67	6,46%	14.515,67	5,45%
18.000,00	1.976,00	-	16.024,00	741,00	1.888,90	19.259,27	7,00%	16.629,37	3,78%
20.000,00	2.470,00	-	17.530,00	1.235,00	2.179,50	21.453,00	7,27%	18.038,50	2,90%

* add.li regionali e comunali calcolate al 0,9 + 0,8 - contributi calcolati al 50%

TABELLA RIEPILOGATIVA – a regime

Compenso	Art. 67 attuale			D.Lgs 36 post correttivo (a regime)					
	Imposte	Contributi	netto	Imposte	Contributi	costo ASD	diff.	netto sportivo	diff
5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	0,00%	5.000,00	0,00%
8.000,00	-	-	8.000,00	-	810,90	8.540,60	6,76%	7.729,70	-3,38%
10.000,00	-	-	10.000,00	-	1.351,50	10.901,00	9,01%	9.549,50	-4,51%
12.000,00	494,00	-	11.506,00	-	1.892,10	13.261,40	10,51%	11.369,30	-1,19%
15.000,00	1.235,00	-	13.765,00	-	2.703,00	16.802,00	12,01%	14.099,00	2,43%
18.000,00	1.976,00	-	16.024,00	741,00	3.513,90	20.342,60	13,01%	16.087,70	0,40%
20.000,00	2.470,00	-	17.530,00	1.235,00	4.054,50	22.703,00	13,52%	17.413,50	-0,66%

* add.li regionali e comunali calcolate al 0,9 + 0,8 - contributi calcolati al 100% (27,03%)

Disclaimer

Queste diapositive sono state create per l'attività indicata in premessa.

Non sono di conseguenza una trattazione esaustiva sull'argomento e non possono essere diffuse, riprodotte o citate al di fuori di questo contesto.

grazie per l'attenzione

Dott. Giuliano Sinibaldi
Studio Sinibaldi Marinelli
Galleria dei Fonditori n. 3
61122 – Pesaro (PU)

Contatti
Tel: 0721.451363
email: sinibaldi@sinibaldimarinelli.it
web: www.cmsmcommercialisti.it

© Riproduzione riservata